



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

Accomandigie, patti segreti e negozi simulati nel Montefeltro

Il caso dei Beni di Gubbio e dei conti Oliva di Piandimeleto (1418-1432)

di Piergiorgio Peruzzi e Pier Paolo Piergentili

Fra XIV e XV secolo l'accomandigia – giuridicamente ricompresa nella categoria dei contratti innominati – permise una maggiore mobilità e un maggior dinamismo “politici” per compagnie di ventura e aspiranti signori dell'Italia del centro-nord, divenendo mutuo strumento di aggregazione e appartenenza politica. Nel Montefeltro, dove i rapporti personali di soggezione erano regolati dai retaggi della tradizione militare-cavalleresca, essa – una volta bandita – assunse le forme del patto segreto e d'onore, mentre altri “legami tra uomo e uomo” continuarono ad essere perfezionati all'insegna consuetudine, seppur mascherati con i *vestimenta* del diritto.

1. *L'accomandigia nella dottrina: foedus iniquum o contractus innominatus?*

Durante la settimana santa dell'anno 1738 la corte di Roma fu raggiunta da una triste notizia: l'occupazione militare dei feudi di Carpegna e Scavolino da parte delle truppe del granduca di Toscana¹. Un'azione di forza, «un atto violento e spoliativo che neppure sarebbe stato possibile contro un privato», che avrebbe avuto pesanti conseguenze sul piano politico e diplomatico, mero preludio alle battaglie giurisdizionaliste che Firenze avrebbe mosso a Roma, le quali, oltre alla giurisdizione ecclesiastica, avrebbero sottratto alla Chiesa anche i propri archivi²;

¹ Sulla vicenda, E. Garms Cornides, *Firenze tra Roma e Vienna*, in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, Incontro internazionale di studio, Firenze, 22-24 settembre 1994, a cura di A. Contini, M.G. Pirri, Firenze 1999, pp. 93-118: 97-110 (Biblioteca storica italiana, sezione di storia del Risorgimento 26), ma anche C. Mangio, *L'insediamento del governo lorenese a Firenze nella testimonianza del nunzio apostolico Giovanni Francesco Stoppani*, *ibid.*, pp. 119-142.

² Ad esempio l'Archivio del tribunale della Nunziatura Apostolica in Firenze, incamerato nel 1788 per ordine di Pietro Leopoldo. Sul tema M. Belardini, *Il potere giudiziale del nunzio apostolico. Note sull'Archivio del Tribunale della Nunziatura di Firenze*, in *Gli archivi della Santa Sede come fonte per la storia moderna e contemporanea*, a cura di M. Sanfilippo, G. Pizzorusso, Viterbo 2001, pp. 59-86 (CESPoM 3); P.P. Piergentili, *I Consolati Pontifici e le Nunziature Apostoliche in Italia dalla*

la situazione fu considerata così grave che il successivo 5 aprile, il sabato santo precedente la Pasqua, dopo la messa in cappella, il pontefice Clemente XII³ radunò nell'ufficio del segretario di Stato una congregazione di cardinali e di altri importanti curiali. Il cardinale Firrao⁴, padrone di casa, relazionò sulle ragioni della Sede Apostolica nei territori occupati, la cui sovranità era già stata in passato contestata dalla corte di Vienna, che reputava quelle terre feudi liberi imperiali⁵. Furono inviate istruzioni ai nunzi apostolici a Vienna e Firenze affinché potessero «rappresentare a quelle corti l'amarezza e giusta sorpresa di Sua Santità»⁶. A monsignor Ludovico Valenti⁷, avvocato fiscale della Camera Apostolica e segretario della Congregazione particolare deputata istituita *ad hoc* dal pontefice fu dato il compito di redigere un *Ristretto delle Ragioni che competono alla Santa Sede...*⁸, «non da pubblicarsi, ma solo per istruzione alla congregazione»⁹, «ricavato da una pienissima scrittura istorica fatta da monsignor Giovanni Domenico Giorgi»¹⁰: *Istruzione intorno al dominio temporale della Sede Apostolica sopra i luoghi giurisdizionali della famiglia di Carpegna*¹¹, poi ampliata nel

pace di Zurigo alla presa di Roma (1859-1870). Note di storia degli archivi, acquisizioni, dispersioni archivistiche, in *Dall'Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari*, I, Città del Vaticano 2006 (Collectanea Archivi Vaticani 61), pp. 519-635, a pp. 603-604.

³ Un profilo biografico di papa Corsini in *Enciclopedia dei papi*, 3, Roma 2000, pp. 439-466, a cura di A. Caracciolo.

⁴ Su di lui D. Busolini, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi DBI), 48, Roma 1997, pp. 236-240.

⁵ Il 4 gennaio 1731 era stato firmato tra Roma e Vienna un accordo; il documento è citato in A. Zobi, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1748*, 1, Firenze 1850, p. 225; analoghe notizie in L. von Pastor, *Storia dei papi dalla fine del medio evo*, 16/1, Roma 1963, pp. 423-429: 424 (lettera di Benedetto XIV all'imperatore, 5 luglio 1749); sull'affare Carpegna sotto papa Lambertini, si vedano anche *Le lettere di Benedetto XIV al card. De Tencin dai testi originali*, II, a cura di E. Morelli, Roma 1955 (Raccolta di studi e testi 55), *ad indicem*, s.v. *Carpegna*.

⁶ Le notizie fin qui riportate sono tratte dal memoriale contenuto nel codice Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), *Arm. LX 31*, ff. 1r-6v (1r-2v), che fa parte di un consistente gruppo di manoscritti sul Ducato di Urbino e sulla Carpegna (*ibid.*, 28-50 e 52), segnalati, tra gli altri, nel *Codice diplomatico dei conti di Carpegna (secoli XII-XIV)*, a cura di S. Cambrini, T. di Carpegna Falconieri, San Leo 2007 (Studi montefeltrani, Fonti 3), p. XI. L'istruzione ai nunzi è contenuta in ASV, *Arm. LX 31*, ff. 7r-11v e segnata come Allegato A del memoriale; sui manoscritti si veda anche oltre, nota 10.

⁷ Su di lui, futuro cardinale, *Prosopographie von römischer Inquisition und Indexkongregation 1701-1813*, M-Z, hrsg. von Hubert Wolf, Paderborn-München-Wien-Zürich 2010, pp. 1278-1280 (Römische Inquisition und Indexkongregation).

⁸ ASV, *Arm. LX 31*, ff. 101r-129v, Allegato C.

⁹ *Ibid.*, f. 2r.

¹⁰ *Ibid.*, f. 2rv. Garms Cornides, *Firenze cit.*, p. 111, ricorda che monsignor Domenico Giorgi, sotto il pontificato di Benedetto XIV, riprese il lavoro sulla Carpegna iniziato nel 1738 e cita i codici ASV, *Arm. LX 28-52*; tra gli altri, i nn. 41-43 (il n. 44 e la sua copia, n. 46, sono indici analitici) compongono l'*Istoria del dominio temporale della Sede apostolica sopra il Ducato di Urbino, il Montefeltro e la Massa Trabaria* (rimasta manoscritta); l'opera è segnalata, nei testimoni conservati in Biblioteca Apostolica Vaticana, *Vat. lat. 7758-7761*, e a Rovigo, Accademia dei Concordi, *Silvestriani 409-411* da Maria Pia Donato, nel profilo biografico da lei curato sul Giorgi in DBI, 55, Roma 2001, pp. 311-313. Altri manoscritti di Giorgi relativi alle sue numerose opere furono da lui lasciati alla Biblioteca Casanatense di Roma (mss 1109-1141), con testamento del 19 luglio 1747. I codici sono descritti e consultabili anche on line; cfr. <http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaScheda.php?ID=16092>.

¹¹ *Arm. LX 31*, ff. 13r-100v, Allegato B.

*Ragionamento storico in cui si giustifica l'alto e sovrano dominio della Santa Sede sopra la contea di Carpegna e suoi annessi*¹².

La principale argomentazione addotta da monsignor Giorgi a difesa della sovranità pontificia sulla Carpegna si fondava sull'insussistenza dei diritti toscani in quei territori, motivati *in iure* dalle accomandigie stipulate dai Carpegna con la Repubblica fiorentina il 4 e il 26 marzo 1490, quest'ultima rinnovata il 21 ottobre 1512¹³. Il ministero granducale riteneva infatti l'accomandigia un patto di natura feudale. E monsignor Giorgi doveva distruggere questa tesi. Dopo un lungo *excursus* storico che giustificava la nullità di accomandigie o altri patti di alleanza e sottomissione laddove perfezionati dai feudatari papali senza il consenso del pontefice¹⁴, monsignor Giorgi passò a definire l'accomandigia, considerandola, dall'analisi di quelle stipulate dai Carpegna, un «puro patto di confederazione difensiva», che garantiva all'accomandato (i Carpegna) l'immunità giudiziaria, l'asilo per i suoi sudditi – tranne nei casi in cui «contra statum dicte Reipublice attemptassent» – e l'esenzione, in tempo di guerra, da dazi e gabelle, in cambio della prestazione di un servizio: l'aiuto militare¹⁵.

¹² *Ibid.*, ff. 167r-391v, datato 1740.

¹³ I testi delle accomandigie del 1490, stipulate da Giovanni di Carpegna e Ugo di Carpegna, sono conservati in Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Signorie e Collegi. Deliberazioni in forza di speciale autorità* 37, ff. 111v-114r e 116v-118v; la loro ratifica avvenne il 6 aprile successivo (ASF, *Provvisioni* 181, ff. 2v-3r). I documenti sono segnalati da R.M. Zaccaria, *Aspetti della politica laurenziana nell'alta valle del Tevere*, in R.M. Zaccaria, *Studi sulla trasmissione archivistica. Secoli XV-XVI*, Lecce 2002, pp. 181-194: 183; in proposito anche F.V. Lombardi, *La contea di Carpegna*, Urbania 1977, pp. 103-104; A. Potito, *Carpegna feudo imperiale sotto la protezione dei Fiorentini*, II, Rimini 1977. Dell'accomandigia del 4 marzo 1490 parla anche A. Marongiu, *Lo Stato: il nome e l'idea nel Tre-Cinquecento*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 65 (1988), pp. 249-287: 262. I testi delle accomandigie del 26 marzo 1490 e del 1512 sono editi tra l'altro anche in coda al *pamphlet* anonimo intitolato *Lettera di un anonimo ad un suo amico sopra l'affare presente della Carpegna per quello riguarda alle pretese ragioni del Ministero di Toscana fondate su certe accomandigie* (a stampa) s.l.d., fatta pubblicare dalla Segreteria di Stato per essere diffusa dai nunzi apostolici nelle corti europee; un esemplare della *Lettera* in ASV, *Arm. LX* 31, ff. 135r-165v; Garms Cornides, *Firenze cit.*, p. 111, attribuisce forse la paternità della *Lettera* a monsignor Valenti, sulla base di una sua sinossi commissionatagli da Benedetto XIV e relativa ai fatti avvenuti sotto Clemente XII, che tratta delle questioni di Parma e Piacenza, della Corsica e di Carpegna (ASV, *Misc., Arm. I* 223). Analoghe informazioni sono offerte da Garms Cornides, *Storia, politica e apologia in Benedetto XIV*, in *Papes et papauté au XVIII siècle*, VI colloque franco-italien organisé par la Société française d'étude du XVIII siècle, Université de Savoie, Chambéry 21-22 septembre 1995, Paris 1999 (Bibliothèque Franco Simone 27), pp. 145-161: 154.

¹⁴ ASV, *Arm. LX* 31, ff. 369v-374r; oltre ai concili (Tolosa, 1229 e Lione II, 1274) Giorgi citava anche varie costituzioni apostoliche: di Niccolò IV (18 novembre 1290; ASV, *Reg. Vat.* 45, f. 175v, n. 107; A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis Sancte Sedis...*, I, Rome 1861, p. 313, n. 483), Giovanni XXII (1° aprile 1321; ASV, *Reg. Vat.* 71, ff. 54v-55r, n. 150; Theiner, *Codex cit.*, I, pp. 504-505, n. 664), Clemente VI (21 luglio 1346; ASV, *Reg., Vat.* 140, ff. 63v-65r, n. 268; Theiner, *Codex cit.*, II, pp. 164-165, n. 162), Innocenzo VI (6 ottobre 1355; ASV, *Reg. Vat.* 237, ff. 190v-192v, non presente in Theiner, *Codex cit.*). Le ultime tre bolle venivano citate nel giuramento di fedeltà prestato dai vicari apostolici alla Santa Sede. Dello stesso parere era anche Baldo, che affermava l'impossibilità per le *Terrae Ecclesiae* di stringere patti «sine expressa licentia papae», citando la pace di Bologna e la successiva ricomposizione di papa Urbano VI con Perugia del 4 marzo 1379 (Baldus de Ubaldis, *Consiliorum sive Responsorum...*, Francofurti ad Moenum, impensis Sigismondi Feyrabendii, 1589, n. 382, f. 92va). Su quanto afferma Bartolo (commento a D. 47.22.4); si veda oltre, la nota 39.

¹⁵ ASV, *Arm. LX* 31, ff. 376v-379r; si veda anche la nota successiva.

L'accomandato, per parte sua, era tenuto a donare ogni anno, nel giorno di san Giovanni Battista, «in signum riverentiae» – al Santo, peraltro, e non alla città, secondo Giorgi – un pallio di seta del valore di almeno sei fiorini d'oro¹⁶. Il richiamo a Bartolo era obbligato:

Notat quia ista castra que sunt in comitatu alicuius civitatis non possunt dici proprie liber populus et homines de illis castris dicuntur cives illius civitatis, l. qui ex vico infra ad muni. (D. 50.1.30) sed castra et villae huic civitati recommendatae quae in signum maioritatis huic civitati dant pallium vel aliquid aliud dicuntur populi liberi, nec sunt huius civitatis cives quod facit ad multa¹⁷.

La dottrina sul tema era vasta, e affondava le sue radici nelle fonti canonistiche, passate in rassegna in un breve saggio di Ugo Petronio apparso una trentina d'anni fa, nel quale, seppur mai citata esplicitamente, l'accomandigia trova sostanziali riscontri¹⁸.

Dal passo di san Paolo contenuto nella decretale *Damnamus* di Innocenzo III «Qui adheret Deo unus spiritus est cum illo»¹⁹, gli interpreti affermarono «qui adheret alicui, unus spiritus est cum illo»²⁰; da ciò ne sarebbero derivati omogeneità di interessi e di volontà tra *principalis* e *adherens*. Bartolo, centrando il cuore del problema, definiva così gli *adherentes*:

In dubium revocatur qualiter intelligantur adherentes, immo vide textum in corpo de haereditibus et Falcidia (Nov. 1.2-3) ibi qui nunc. Et hoc notat significatum huius verbi, adhe-

¹⁶ *Ibid.*, f. 379r e 382r. Su questo tipico obbligo degli accomandati con la Repubblica fiorentina si veda anche F. Barbolani di Montauto, *Sopravvivenze di signorie feudali: le accomandigie al Comune di Firenze*, in *I ceti dirigenti nella Toscana in età tardocomunale*. Atti del III Convegno, Firenze, 5-7 dicembre 1980, a cura del Comitato di studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Firenze 1983, pp. 47-55, a pp. 51-53, che offre uno schema-tipo delle accomandigie della Repubblica fiorentina, basato su 17 articoli e, sulla base di questo schema, la tabella e le considerazioni offerte da P. Meli, *Gabriele Malaspina marchese di Fosdinovo. Condotte, politica e diplomazia nella Lunigiana del Rinascimento*, Firenze 2008 (Scuole di dottorato 34), pp. 49-50, che motiva l'offerta del pallio «in segno di accomandigia e devozione» (*ibid.*, p. 49).

¹⁷ Bartolus de Saxoferrato, *Commentaria...*, VI, in *secundam Digesti Novi partem*, Venetiis, [apud Iuntas], 1590, f. 214ra (commento a D. 49.15.7). Sulla sua scorta, tra gli altri, Marianus Socinus, *Consiliorum sive malis responsorum...*, I, apud Philippum Iuntam, Venetiis 1580, n. 79, f. 140ra, § 13: «terre recommendate offerentes bravium in signum preeminentie alteri civitati non censetur esse de districtu, sed potius confederate».

¹⁸ U. Petronio, «*Adhaerentes*». *Un problema teorico di diritto comune*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982, pp. 40-84. L'autore configura giuridicamente il *nomen* degli *adherentes*, sottolineando la necessità di specificarne il termine, spesso usato con troppa genericità e in maniera confusa dagli storici e – ciò che a noi qui più interessa – sottrarlo alla snaturante assimilazione con i feudatari (e quindi con il diritto feudale; *ibid.*, pp. 41-42). L'analisi delle fonti canonistiche e civilistiche riduce – secondo Petronio – la specificità del termine ad una duplice accezione; due distinti filoni tematici e concettuali, ferma restando la nozione di base, «atecnica ma egualmente rilevante, del rapporto tra chi è *principalis* e chi gli è *adherens*» (*ibid.*, p. 47): uno in relazione al diritto processuale (e alla figura di quello che poi sarà l'interventore adesivo); l'altro in relazione al diritto internazionale, alla realtà cioè delle «horrende guerre» dell'Italia quattrocentesca. Per questo secondo aspetto ci avvarremo dello studio ora citato.

¹⁹ 1 Cor 6,17; la decretale *Damnamus* è in *Corpus iuris canonici* ..., instruxit Aemilius Friedberg, II, Lipsiae 1922, col. 6.

²⁰ Petronio, *Adherentes* cit., pp. 51 e 55, dove cita i commenti al *Liber Sextus* di Guido da Baisio (VI.2.14.2, *Ad Apostolicę*, la bolla di deposizione di Federico II da parte di Innocenzo IV, del 1245) e Giovanni d'Andrea (VI.1.6.4, can. 3 del II Concilio di Lione, del 1274).

rentes. Illi nota proprie dicuntur adherentes qui sunt eiusdem velle sponte cuius est principalis. De hoc est textus in c. Apostolicae, de re iudicata, libro 6 (VI. 2.14.2) et vide bonum textum in Authentica, de alienatione et emphyteosi § economos (sic pro oeconomicis) (Nov. 120.5.1) et hoc est utile pro capitulis pacis, quae quotidie inter civitates vertuntur. Nam una alteri et altera alteri promittit non offendere civitatem nec suos adherentes. Intelliguntur autem adherentes, subditi et illi qui sponte sunt eiusdem velle cuius est ipsa civitas²¹.

Lo sforzo dei giuristi era quindi costruire una teoria generale dell'aderenza, uno schema tipico che potesse essere applicato – come dimostra Bartolo e la successiva letteratura consiliare sul tema²² – alle contingenze dei tempi. Il dato politico che emerge è quello di creare alleanze politiche ampie, che avessero garantito agli *adherentes* e – diciamolo pure senza timore – agli accomandati «un massimo di indipendenza unita a un massimo di protezione»²³. Un rapporto fra pari insomma, non un *foedus iniquum*, come aveva affermato lo stesso Bartolo – ma solo prendendo atto della *praeminentia* che, di fatto esercitava il più forte²⁴ – che fosse scevro dalle complicate e rituali consuetudini feudali. L'ambiguità e duttilità dei rapporti di aderenza permetteva maggiore dinamismo e mobilità rispetto a quelle troppo vincolanti e complesse pattuizioni²⁵,

²¹ Bartolus de Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus*, 10, Venetiis, apud Iuntas, 1590, II, cons. 24, f. 59ra-b; ma veda anche oltre, nota 24.

²² Petronio, *Adherentes* cit., pp. 64-81, per tutti i casi esaminati.

²³ *Ibid.*, p. 81. La frammentazione politica dell'Italia avrebbe trovato un punto di svolta, a detta di Riccardo Fubini, con la pace di Lodi del 1454. Se infatti – scrive Fubini – in quell'occasione Giovanni Soranzo (*Collegati, raccomandati, aderenti negli Stati italiani dei secoli XIV e XV*, in «Archivio storico italiano», 94 [1941], pp. 3-35) vi scorgeva la distinzione tra potenze primarie e secondarie d'Italia, la Lega italica sancì il mutuo riconoscimento e la reciproca difesa dei regimi costituiti dagli Stati italiani (si pensi ai contestati Sforza a Milano, protagonisti indiscussi della pace lodigiana); l'accentramento dei poteri era in quel momento più importante rispetto alle differenze gerarchiche, e gli *adherentes* che comparivano nei trattati di pace erano ormai politicamente, raggruppati nella realtà politico-sociale del *senior*; R. Fubini, «Potenze grosse» e piccolo Stato nell'Italia del Rinascimento. *Consapevolezza della distinzione e dinamica dei poteri, in Il piccolo stato. Politica storia diplomazia*. Atti del Convegno di Studi, San Marino, Antico Monastero di Santa Chiara 11-13 ottobre 2001, a cura di L. Barletta, F. Cardini, G. Galasso, Città di Castello 2003, pp. 91-126: 92-93; e ancora Fubini, *Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età di Lorenzo il Magnifico*, Milano 1994, pp. 185-219; il tema, con alcune osservazioni, è stato ripreso recentemente da I. Lazzarini, *Scritture dello spazio e linguaggi del territorio nell'Italia tre-quattrocentesca. Prime riflessioni sulle fonti pubbliche tardomedievali*, in «Buletto dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 113 (2011), pp. 137-208, alle pp. 163-167.

²⁴ «Terre vero que submittantur se protectioni civitatis certis pactis subdite non dicuntur, sed dicuntur terre libere, foederate foedere inequali, de quibus loquitur l. non dubito, ff. de captiv. (D. 49.15.7), et in illis puto quod in aliis terris omnino liberis»; il passo è tratto dal *Tractatus represaliarum* di Bartolus a Saxoferrato, *Consilia, quaestiones et tractatus* cit., 10, f. 120rb. Nel *Tractatus de regimine civitatis* Bartolo accenna ai rapporti di aderenza (meglio sarebbe dire soggezione) delle città minori rispetto ai grandi comuni, le quali «alterius maiestatem venerentur» (con riferimento a D. 49.15.7; vedi sopra, nota 17); accennando alle città soggette al comune di Perugia, aggiunge che «isti populi parvi per se nullo modo regi possunt nisi alteri submittantur vel alteri adhaerant». Il trattato è edito da D. Quagliani, *Per un'edizione critica e un commento moderno del Tractatus de regimine civitatis di Bartolo da Saxoferrato*, in «Il pensiero politico: rivista di storia, delle idee politiche e sociali», 9 (1976), pp. 70-93, a p. 92, § 26.

²⁵ Inutile anche solo accennare alla sconfinata bibliografia sul feudo. Ci limitiamo qui al sempre utile e chiaro G. Astuti, *Feudo*, in *Enciclopedia del diritto*, 17, Milano 1968, pp. 292-311, a C.G. Mor, *Feudum: un termine polivalente*, in «Atti dell'Accademia delle scienze, lettere e arti di Udine», 75 (1982), pp. 1-48: si veda la sua lucida definizione di feudo *ibid.*, pp. 2-3; per i reciproci obblighi tra

e questo non poteva che agevolare i servizi che le compagnie di ventura del Tre-Quattrocento spesso offrivano al miglior offerente; al contrario, i patti di aderenza e accomandigia aiutavano le ambizioni dei *seniores* che intendevano estendere, di fatto, su ampi territori, il loro potere, con patti che si richiamavano più alla morale che a precise connotazioni giuridiche, ma che divennero poi utilissimi strumenti di aggregazione e appartenenza politica²⁶, fino a quando i *potentiores*, assoggettati i più deboli, avrebbero fatto un passo indietro: l'accentramento di terre e signorie in più ampie compagini statali prevederà infatti l'instaurazione di rapporti di soggezione nuovamente disciplinati dai più certi e meno nebulosi – anche se ormai giuridicamente degenerati in forme contrattuali di diritto privato – patti feudali²⁷.

Nel frattempo però, prima che i *seniores* (tanto i principi quanto i grandi comuni) fagocitassero nelle rispettive *iurisdictiones* i più piccoli signorotti, questi avevano facoltà di accomandarsi ad essi, senza peraltro che la loro sfera giurisdizionale ne risentisse: «domini temporales recipiunt minus potentes sub protectione eorum: nam per hoc non preiudicatur iuri aliorum in aliquo», chiosava Niccolò Tedeschi²⁸, facendo eco a Bartolo. E se l'aderenza (o l'accomandigia) si realizzavano «praestando consilium, auxilium et favorem»²⁹ – onere positivo scaturente da quella *fidelitas* che suggellava la costituzione del contratto feudale³⁰ –

vassallo e signore, C. Danusso, *La fellonia ex delicto nell'età del commento*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano 2001, pp. 201-363, con ampia bibliografia sul tema.

²⁶ Fubini, *Potenze grosse* cit., pp. 94-95, anche segnala studi del fenomeno dal punto di vista politico-sociale. Bisogna tuttavia distinguere tra i patti stipulati fra *seniores* e *adherentes*, non legati fra loro da altri rapporti di soggezione, e i patti stipulati dai grandi comuni con le città del contado. Spunti in tal senso, per le differenze tra questi due diversi patti, anche in R. Nelli, *L'inizio della fine: l'accomandigia dei conti Guidi di Bagno a Firenze nel 1389*, in *Comunità e vie dell'Appennino toscoromagnolo*, Cesena 1997 (Romagna toscana 3), pp. 73-100.

²⁷ Petronio, *Adhaerentes* cit., p. 82; G. Chittolini, *Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in «Quaderni storici», 19 (1972), pp. 57-130 (riedito in G. Chittolini, *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado, secoli XIV-XV*, Torino 1979, pp. 36-100); Fubini, *Potenze grosse* cit., p. 96. Sul feudo come contratto, da ultimo, A. Massironi, *Nell'officina dell'interprete. La qualificazione del contratto nel diritto comune (secoli XIV-XVI)*, Milano 2012 (Università degli Studi di Milano-Bicocca. Facoltà di Giurisprudenza), pp. 305-326, con esaustiva bibliografia. Sulla *fidelitas* utile anche i contributi in *Fides, fiducia, fidelitas: studi di storia del diritto e di semantica storica*, a cura di L. Peppe, Padova 2008 (Centro di eccellenza in diritto europeo Giovanni Pugliese. Università degli studi Roma Tre. Atti di convegni, incontri e seminari 3). Sul feudalesimo in età moderna rinviamo più in generale agli studi di R. Ago, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari 1998 (Biblioteca universale Laterza 490), e A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna 2007 (Saggi 673).

²⁸ Abbas Panormitanus, *Commentaria in quartum et quintum decretalium librum*, Venetiis, apud Iohannem de Gara, 1571, f. 179ra (commento a X 5.33.8), citato in Petronio, *Adhaerentes* cit., pp. 81-82, e Fubini, *Potenze grosse* cit., p. 96.

²⁹ Petronio, *Adhaerentes* cit., p. 62, cita il commento di Baldo alla *Ad haec* di Innocenzo III (X 1.5.1).

³⁰ R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate: esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'età moderna*, Pisa 1994, pp. 41 e 84-97; sulla *fidelitas* e sul suo venir meno nei feudi lombardi (la cui prassi aveva già eliminato l'*homagium* – già peraltro assente dai *Libri feudorum* – inconciliabile con feudatari che erano concessionari di feudi da parte di più signori), e sull'indebolimento dell'elemento personale in favore di quello reale, rinviamo a P.S. Leicht, *L'omaggio feudale in Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 26-27 (1953-1954), pp. 57-67, a pp. 63-64, che intravedeva, fin dal XII secolo, nel Milanese, contaminazioni tra feudo e contratti enfiteutici. I caratteri costitutivi del con-

ciononostante, lo stesso Baldo avrebbe dichiarato che «*nihil commune habet feudum cum adherentia*»³¹.

C'era prestazione di *homagium* nel contratto di accomandigia? No. Peraltro l'*homagium* non apparteneva alle consuetudini feudali dell'Italia settentrionale; né, in ambito germanico era sempre stato accettato, neppure nei secoli d'oro del feudalesimo³². C'era forse un'investitura (la *res*) che rendeva perfetto il contratto feudale³³? No, i contratti – lo abbiamo visto – avvenivano nel mutuo rispetto delle singole sfere giurisdizionali e non prevedevano elementi reali. C'era un giuramento di fedeltà dell'accomandato al *senior*? Neppure, ma impegni reciproci che scaturivano dal rapporto sinallagmatico *do ut facias*: la protezione in cambio di un servizio (militare).

Dal punto di vista contrattuale, la differenza sostanziale tra accomandigia e feudo può essere paragonata alla stessa che intercorre tra il feudo e l'enfiteusi (nonostante la tendenza nella prassi fosse, già all'epoca, di non fare troppe distinzioni³⁴): l'assenza di un *servitium personale*. Anche in questo caso Baldo era stato chiaro:

feudum non assimiletur omnino emphyteusi: nam feudum magis cohaeret personae quam patrimonio: quia causa feudi radicata est in persona, id est in servitio personali, et ideo feudum ex antiqua natura feudorum non separatur a persona³⁵.

In assenza di un *servitium personale* Baldo non esitava infatti a parlare di «*emphyteusis vel contractus innominatus*»³⁶. In sostanza era possibile disciplinare il feudo con la dottrina delle enfiteusi solo se considerato dal punto di vista

tratto feudale e la sua degenerazione sono sintetizzati anche in Astuti, *Feudo* cit., pp. 299 e 301; ma si veda anche lo studio di Massironi citato sopra, nota 27.

³¹ Baldus de Ubaldis, *Consiliorum sive responsorum*, II, Venetiis, [Francesco de' Franceschi, Gaspare Bindoni, eredi di Nicolo Bevilacqua, Damiano Zenaro], 1575, cons. n. 268, f. 75rb; Petronio, *Adherentes* cit., p. 70; Fubini, *Potenze grosse* cit., p. 75; Lazzarini, *Scritture* cit., p. 163.

³² Si veda nota 30 e ancora Leicht, *L'omaggio feudale* cit., p. 61, che accenna al rifiuto degli ecclesiastici, durante l'elezione di Lotario III, di prestare l'*homagium*, per due motivi: non compiere un *iurationis sacramentum* e non *tradere* la propria persona al *senior*. Tartagni, al contrario (e sulla scorta dei canonisti), in un suo *consilium*, accenna all'*homagium* come elemento costitutivo del rapporto feudale: «*feudum est concessio rei pro homagium facta, ad differentiam iuris emphyteutici propter quandam annuam prestationem (...) homagium vero quod pro feudo prestatur, sumitur pro fidelitate, obedientia seu servitio personali*»; Alexander Tartagnus, *Consilia seu responsa*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1578, f. 142vb, n. 86, § 4; il *consilium* è citato anche in Massironi, *Nell'officina* cit., pp. 319-320.

³³ «*Sciendum est feudum sine investitura nullo modo constitui posse*» (LF 1.25).

³⁴ Ci riferiamo al ben noto *argomentum a feudo ad emphyteusim* e viceversa, per cui rinviamo a Massironi, *Nell'officina* cit., pp. 307-313; *ibid.*, p. 308, un *consilium* di Francesco Corti (*Consilia...*, Lugduni, apud haeredes Jacobi Giuntae, 1547, n. 25, f. 29va, § 2), nel quale si afferma che «*a pari procedunt contractus emphyteosis et feudi*».

³⁵ Massironi, *Nell'officina* cit., p. 308, dal commento a C. 1.2.14.3 di Baldus de Ubaldis, *Commentaria in primum, secundum et tertium Codicis libros*, Lugduni 1585, f. 30va, n. 8. Per le eccezioni alla regola generale ammesse da Baldo, ancora Massironi, *Nell'officina*, pp. 309-310.

³⁶ Baldus de Ubaldis, *Commentaria in Sextum librum Codicis*, Lugduni 1585, f. 43vb, § 43 (su C. 6.3.6) e anche Cino da Pistoia era stato dello stesso avviso; il contratto aveva natura feudale solo in presenza di un servizio personale: Cino Pistoriensis, *In codicem et aliquot titulos Pandectorum... commentaria*, Francoforti ad Moenum, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578 (ed. anast. Roma 1998), f. 7va, § 22. Entrambi sono citati in Massironi, *Nell'officina* cit., pp. 310-311.

patrimoniale. Il contratto feudale, del resto, era già di per sé un contratto anomalo, perché *consuetudine inventus*, ed estraneo quindi al diritto romano (difficile, pertanto, da “incorniciare” negli schemi tipici); quando infatti esso era soggetto ad ibridazione (feudi impropri) i giuristi non esitavano a considerarlo un contratto innominato, riconducendolo così nell’alveo del diritto comune, senza dover ricorrere agli *Usus feudorum*³⁷.

Tuttavia, a differenza del feudo e dell’enfiteusi, l’accomandigia – lo ripetiamo – non presupponeva un elemento reale. Essa infatti aveva bisogno di un evento esterno (la guerra) perché potesse perfezionarsi. In tempo di pace infatti l’accomandigia era un patto dormiente, «un accordo sottoposto a una condizione sospensiva»: un contratto innominato³⁸.

Se il contratto di accomandigia risentiva del retaggio delle dinamiche feudali, non ne prevedeva però le identiche forme di subordinazione. Queste, al netto degli atti di riverenza e del riconoscimento della superiorità del *senior* (implicita nell’atto stesso dell’accomandarsi), prevedevano dei comportamenti prestabiliti rientranti nella logica della *conventio sine nomine*. Come contratto innominato, l’accomandigia traeva il proprio *vestmentum* dalla prestazione offerta dall’accomandante (protezione) in ragione di una controprestazione da parte dell’accomandato (servizio militare).

2. «Per questa lettera, de mia mano, de novo ratificho et confermo»: il rinnovo segreto di un’accomandigia

L’accennata questione della nullità delle accomandigie da parte dei sudditi delle *Terrae Ecclesiae* era argomentata anche da Bartolo, e ammessa solo nei casi in cui il principe fosse stato lontano (come lo erano stati i papi del periodo avignonese, del resto) o in altri casi in cui la giustizia e la necessità di difendersi lo richiedessero³⁹. Solo nei casi in cui i papi avevano infatti autorizzato i loro

³⁷ *Ibid.*, pp. 312-313. Sulla *natura feudi* e sulla sua difficile definizione da parte dei giuristi si veda anche lo studio di Federico Alessandro Goria, citato alla nota successiva.

³⁸ Sui contratti innominati, Massironi, *Nell’officina* cit., pp. 344-362, con tutti i necessari riferimenti alla dottrina (la citazione è a p. 351), ma si vedano anche le belle pagine di U. Santarelli, *La categoria dei contratti irregolari: lezioni di storia del diritto*, Torino 1984 (Corsi universitari); in relazione alla natura del contratto a partire dall’elaborazione della dottrina feudistica, e sulla scorta degli studi di P. Grossi, *Sulla natura del contratto (qualche nota sul ‘mestiere’ di storico del diritto a proposito di un recente ‘corso’ di lezioni)*, in «Quaderni fiorentini», 15 (1986), pp. 593-619, e di Del Gratta, *Feudum a fidelitate* cit., pp. 157-162, si veda anche F.A. Goria, *Fra rinnovamento e tradizione: lo Speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Milano 2010 (Università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro. Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, 2/32), pp. 82 sgg.

³⁹ «Si aliqua civitas Tusciae, principe incipiente intrare in Lombardiam mittit stipendiarios ad aliquam terram vel dominium rebellem et fingit eos non esse suos stipendiarios cassando eos ficti vel mittit agentem alicui ut ipse possit contra principem habilius mittere gentem suam vel faciunt ligam seu societatem invicem ad eorum defensionem ut consueverunt facere isti Perusini, Florentini et etiam tyranni Lombardie et hoc expriment et aliud in veritate agunt. Sed sciendum est quod tales colligationes civitatum invicem seu cum dominis prohibite sunt, et ipso iure nulle, ut in *Usibus Feudorum* § *de pace iuramento firmandam*, cap. 1 § *Conventicula* [LF. 2.53.6]»; Commento alla

vicari a stipulare accomandigie, quei patti avevano avuto valore. Ma non per questo non potevano non vincolare chi, ancorché in segreto, li avesse stipulati. Nel 1432 si ha notizia del rinnovo segreto di un'accomandigia tra Guidantonio da Montefeltro e Ugolino da Piagnano⁴⁰. La perfezione dell'atto avviene in maniera informale, a mezzo tre di lettere (*clausae*, verrebbe da dire), scritte in volgare⁴¹, e contrariamente alle disposizioni del defunto Martino V. Papa

costituzione di Enrico VII *Quoniam nuper*, § *occulte*: Bartolus de Saxoferrato, *Consilia quaestiones et tractatus* cit., 10, f. 104vb; ma si legga anche il passo seguente: «Istae ligae que fiunt inter civitates et inter principes et barones non valent (...) sed plures civitates vel plures barones qui essent sub uno rege, domino vel principe non possunt invicem facere illam foederationem. Ista enim sunt sodalitia et collegia prohibita (...)» (Bartolus de Saxoferrato, *In secundam Digesti Novi* cit., f. 137ra, su D. 47.22.4); quest'ultimo passo è citato anche in Petronio, *Adhaerentes* cit., p. 69.

⁴⁰ Dopo la recupero delle *Terrae Ecclesiae* da parte dell'Albornoz, Gregorio XI, nel 1377, aveva riconfermato a Bisaccione Oliva i suoi possessi nella Valle del Foglia (W. Tommasoli, *Per una storia delle signorie minori fra Marche e Romagna: i conti Oliva di Piandimeleto*, in *Il Convento di Montefiorentino*, «Studi montefeltrani, Atti dei convegni» 2 [1982], pp. 7-50, a p. 15). Le successive conferme arrivarono da Bonifacio IX (A. Esch, *Bonifaz IX und der Kirchenstaat*, Tubingen 1969 [Bibliothek des Deutschen Historischen Institut in Rom 29], pp. 595-596), da Innocenzo VII (Tommasoli, *Per una storia* cit., p. 17) e da Martino V (P. Partner, *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the early Fifteenth Century*, London 1958, p. 107). Segnalazioni simili a quelle qui riportate anche in G. Chittolini, *Città, terre e castelli nel ducato di Urbino al tempo di Federico di Montefeltro*, in G. Chittolini, *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale*, Milano 1996, pp. 181-210: 188, già pubblicato con il titolo, *Su alcuni aspetti dello stato di Federico*, in *Federico di Montefeltro. Lo Stato, Le arti, la cultura*, I, a cura di G. Cerboni Baiardi, G. Chittolini, P. Floriani, Roma 1986 (Biblioteca del Cinquecento 30), pp. 61-102, a p. 70. Le relative bolle sono conservate in ASV, *Reg. Vat.* 312, ff. 203r-206r, 7 aprile 1390; ASV, *Reg. Lat.* 1, f. 119r-122v; copia ASV, *Arm. LX* 48, ff. 451r-467v (Bonifacio IX); ASV, *Reg. Vat.* 334, ff. 199v-202r, 26 settembre 1406 (Innocenzo VII); ASV, *Reg. Vat.* 349, ff. 171r-174r, 21 luglio 1421, e non 1417, come da più parti si legge (Martino V). Un'esauritiva bibliografia sui conti Oliva è censita da G. Allegretti, *I conti di Piagnano nei secoli XIV-XV. Acquisizioni e messe a punto*, in «Studi montefeltrani», 25 (2004), pp. 65-78, che sulla base di prove documentali fornisce l'esatta genealogia della famiglia, imprecisa in tutti i precedenti contributi. Su Bisaccione si veda *ibid.*, p. 68, su Ugolino *ibid.*, pp. 70-75, ma anche P. Pagliucchi, *I castellani di Castel Sant'Angelo in Roma, con documenti inediti relativi alla mole Adriana...*, I/1, *I Castellani militari (1367-1464)*, Roma 1906, pp. 77-80, che segnala, tra l'altro, una concessione in suo favore di censi e affitti dell'abbazia di Farfa nella Marca, ASV, *Reg. Vat.* 352, ff. 217v-218r, 31 dicembre 1418; la sua nomina a castellano, ASV, *Reg. Vat.* 349, f. 19rv, 27 febbraio 1420, edita in Theiner, *Codex* cit., III, p. 255; quella a senatore ASV, *Reg. Vat.* 349, ff. 249v-250r, 9 gennaio 1423; ASV, *Reg. Vat.* 349, f. 195rv, la sua nomina a governatore di Spoleto, 17 dicembre 1421. A questi si aggiungano, apparentemente mai segnalati, ASV, *Reg. Vat.* 353, f. 290r, l'assegnazione di uno stipendio di 50 fiorini per il suo salario di governatore spoletino, 23 dicembre 1421; ASV, *Reg. Vat.* 349, ff. 174v-175r, la nomina a conte di Landeto, 21 luglio 1421; *ibid.*, f. 174rv, *eodem die*, l'esonazione della nuova contea da ogni altra giurisdizione, e incameramento in essa dei castelli di Petrella Guidi e Pozzale (sul castello di Landeto si veda A.L. Ermeti, D. Sacco, *I "perduti" castelli di Spronabotto e Landeto nel Montefeltro. Spunti per una verifica archeologica sul decastellamento feretrano*, in «Studi montefeltrani», 27 (2006), pp. 91-100).

⁴¹ Le lettere, di Ugolino a Guidantonio (22 novembre 1432), del conte in risposta (28 novembre) e dello stesso a Riccardo di Modigliana, suo luogotenente in Cagli (*eodem die*), sono conservate nel *Liber privilegiorum* dei Montefeltro (ASV, A.A., *Arm. E* 123, ff. 140rv; ASV, *Arm. LX* 21, f. 128rv; in calce ai tre documenti la seguente, pregnante nota: «Hee littere non sunt registrate in alio loco nisi hic»; sui due codici si veda quanto scrive L. Michelini Tocci, *I due manoscritti Urbinati dei privilegi dei Montefeltro. Con una appendice Lauranesca*, in «La bibliofilia», 60 (1958), pp. 206-251, ripubblicato in *Studi e ricerche nella Biblioteca e negli Archivi Vaticani in memoria del cardinale Giovanni Mercati (1866-1957)*, raccolti a cura di L. Donati, Firenze 1959, pp. 206-257. Su Riccardo di Modigliana abbiamo poche notizie: il 16 maggio 1407 fu nominato da Gregorio XII rettore e luogotenente papale in Todi, Terni, Amelia, e nei castelli di Sangemini e Collescipoli (ASV, *Reg. Vat.*

Colonna, nel 1425, liberando Ugolino da ogni patto («ab omni recommendigia, confederacione et adherencia») perfezionato fino a quel momento («quam hucusque fecisti et habuisti vel aliquis de domo tua fecit et habuit perpetuo vel ad tempus cum quibuscumque dominis temporalibus seu vicariis prefate Ecclesie aut communitatibus et aliis singularibus quibuscumque personis cuiusvis status, gradus, prehemincie, dignitatis»)⁴², di fatto impediva l'instaurazione, nelle terre *mediatae*, di legami orizzontali tra i vassalli dello Stato della Chiesa⁴³. Guidantonio, che sotto il suo papa-protettore Martino V aveva chinato il capo per obbedienza⁴⁴, ora, come *cliens* dei Colonna – avversi al pontefice regnante Eugenio IV – aveva deciso, di comune accordo con Ugolino, quantunque in segreto, di disobbedire al papa.

Secondo Walter Tommasoli il documento di Martino V «rientra nella constatazione che la tradizionale alleanza dei conti Oliva con i Malatesta, signori di Rimini, pur continuando, trova forse qualche smagliatura ed è affiancata da aperture verso i Montefeltro»⁴⁵. A nostro parere il papa non liberò Ugolino da

335, ff. 130v-131v). Nel 1414 è governatore di Assisi mentre Guidantonio da Montefeltro ne è vicario (la notizia in C. Cenci, *Documentazione di vita assisana, 1300-1500*, I, Grottaferrata 1974, p. 342). Pochi anni dopo, da Costanza, Martino V, appena eletto, lo invia nunzio apostolico in Inghilterra (in proposito, un lasciapassare in suo favore è registrato in ASV, *Reg. Vat.* 352, ff. 24v-25r, 1° gennaio 1418, segnalato anche in *Calendar of entries in the papal registers relating to Great Britain and Ireland, Papal Letters*, 7, 1417-1431, by J.A. Twemlow, London 1906, p. 5).

⁴² Il documento è conservato in ASV, *Reg. Vat.* 355, ff. 223v-224r (17 agosto 1425).

⁴³ Sulla riorganizzazione dello Stato da parte di Martino V, oltre al classico Partner, *The Papal State* cit., rinviamo alle recenti considerazioni di S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma 2010 (I libri di Viella 115), pp. 104-114. Per la bibliografia di riferimento sul pontificato di papa Colonna si veda la voce *Martino V*, curata da Concetta Bianca in *Enciclopedia dei Papi*, II, Roma 2000, pp. 619-634; più recente B. Studdt, *Papst Martin V (1417-1431) und die Kirchenreform in Deutschland*, Köln 2004 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters 23); da ultimo, *Martino V. Genazzano, il pontefice, le idealità. Studi in onore di Walter Brandmüller*, a cura di P. Piatti, R. Ronzani, Roma 2009 (Roma nel Rinascimento, inedita 41).

⁴⁴ In occasione della guerra di Firenze contro Milano, Martino V aveva vietato a Guidantonio di comandare sé e i suoi (Bernardino degli Ubaldini) con la Repubblica (si veda il breve pontificio 11 luglio 1425 edito in *Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il Comune di Firenze*, II, [1424-1426], Firenze 1869, p. 346), nonostante i precedenti impegni presi dal conte: l'accomandigia con Firenze del 14 luglio 1413, rinnovata nel 1423 (*Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, I, Firenze 1886, pp. 545-546) e i capitoli del 3 febbraio 1425 (*ibid.*, pp. 575-576) per la guerra contro Milano, stipulati entrambi regnante papa Martino. Successivamente Bernardino degli Ubaldini avrebbe ottenuto di poter militare con Siena (*Commissioni di Rinaldo degli Albizzi* cit., II, p. 352, Rinaldo et alii ai Priori di Firenze, 30 luglio 1425), ma il papa fu irremovibile con Guidantonio, che venne accusato da Firenze per «il mancar de' capituli de nostra recommendisia»; il conte, che per volere del papa aveva concesso il passaggio dei Malatesta sulle sue terre (*ibid.*, pp. 386-387; Guidantonio a Serafino Staccoli, suo oratore in Curia, 28 agosto 1425), cercò di porre rimedio attribuendo la responsabilità di quanto accaduto al pontefice. In una lettera al suo ambasciatore a Firenze manifestava tutta la sua amarezza per essere «obbligato, per debito, a non preterire li comandamenti de nostro signore (...) che saria la nostra total disfazione», seppure negare l'aiuto ai Fiorentini («l' diciamo colle lagrime negli occhi, perché questo rincresce e dole fino all'anima»; *ibid.*, p. 346) fosse per lui motivo di profonda vergogna.

⁴⁵ Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 21, cita la bolla di papa Colonna nella copia di ASV, *Arm. LX* 49, ff. 123r-124r, doc. n. 216, con inesatta segnalazione dell'unità archivistica (36 *pro* 49), mutuando l'errore da U. Ubaldi, *Tra le carte dei nonni. Accennamenti per chi volesse rendersi conto...*, Urbino 1959, p. 203; secondo Allegretti, *I conti di Piagnano* cit., p. 70, il documento è «malamente pubblicato da Ubaldi». Si veda sopra la nota 42.

accomandigie fatte con i Malatesta in favore di Guidantonio. Ciò è infatti smentito dalla lettera con cui Ugolino chiede il rinnovo dell'accomandigia al conte «nonostante omne liberatione che me fesse papa Martino», a cui aggiunge che «non fo mai mia intentione essere liberato da la raccomandigia che mio fratello et io femmo cum la Signoria Vostra», pure citata dal Tommasoli⁴⁶, che considera l'intesa con Urbino «una preziosa testimonianza dell'abile gioco degli Oliva per sopravvivere e mantenere il loro feudo pericolosamente stretto fra i due potenti vicini»⁴⁷. Questo pericoloso gioco, «condotto sul filo del rasoio», avrebbe sancito, probabilmente, la rovina di Ugolino, la cui ultima traccia documentaria – dice Tommasoli – sarebbe proprio il rinnovo segreto dell'accomandigia⁴⁸. L'anno dopo infatti suo figlio Gian Francesco (3 settembre 1433) è a Rimini ad omaggiare l'imperatore Sigismondo, all'insegna di una rinnovata intesa Malatesta-Oliva che sarebbe durata per altri trent'anni⁴⁹; in quell'occasione Gian Francesco e Francesco di Carpegna sono gli unici *aderentes* dei Malatesta a reggere il baldacchino imperiale. Gian Francesco però, nel 1439 sarebbe caduto nel vizio paterno di strizzare l'occhio ai Montefeltro. Liberò infatti Federico da Montefeltro da un assalto delle truppe sforzesche a Pietra Fagnana, nei pressi di Pietrarubbia. Tommasoli spiega questo episodio «nel contesto di una breve alleanza fra Malatesti e Montefeltro» in funzione anti sforzesca, dissoltasi poco dopo la battaglia di Anghiari⁵⁰. E ora le nostre considerazioni. Ugolino da Piagnano non scompare nei documenti, ma nel 1433 è nominato, stavolta pubblicamente, tra i «raccomandati» di Guidantonio da Montefeltro⁵¹, in occasione dei trattati della pace di Ferrara (26 aprile 1433)⁵², mentre suo figlio Gian Francesco, nello stesso anno, è tra gli accomandati di Sigismondo Pandolfo Malatesta⁵³, il quale, a sua volta, è – così come Guidantonio – accomandato della

⁴⁶ Si veda sopra, la nota 41.

⁴⁷ Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 23.

⁴⁸ Anche Allegretti, *I conti di Piagnano* cit., p. 72, definisce l'ipotesi del Tommasoli «brillante e perfino verosimile, ma non (...) provata».

⁴⁹ Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 23.

⁵⁰ *Ibid.*, pp. 24-26.

⁵¹ R. Predelli, *I libri commemoriali della Repubblica di Venezia. Regesti*, IV, Venezia 1896 (Monumenti storici pubblicati dalla Regia Deputazione veneta di Storia patria, Serie I, Documenti 8), p. 179, n. 200 (21 luglio 1433). Tra gli accomandati di Guidantonio risultano anche Ricciardo (Rizzardo) *senior* e *iunior*, da identificare con la famiglia dei Guidi di Modigliana e non – come è riportato in forma dubitativa – con gli Ubaldini. La facoltà di accomandarsi con Venezia fu data al conte Guidantonio da Eugenio IV. Del documento, datato 31 gennaio 1432, ci informano i due testimoni del *Liber privilegiorum*. Si veda in proposito ASV, *Arm. LX* 21, ff. 125rv e ASV, A.A., *Arm. E* 123, ff. 136r-137r; esso è citato anche da monsignor Domenico Giorgi nella sua storia di Urbino; citiamo in proposito i testimoni dell'Archivio Segreto Vaticano (ASV, *Arm. LX* 43, f. 106v, notizie sulla concessione papale; ASV, *Arm. LX* 49, ff. 207r-209v, trascrizione).

⁵² Predelli, *I libri commemoriali* cit., IV, p. 178, n. 193 (18 giugno 1433), segnala Guidantonio fra i raccomandati della Repubblica di Venezia. L'accomandigia con la Serenissima (*ibid.*, p. 169, n. 157, 23 febbraio 1433) fu trattata negli stessi giorni in cui, in Curia, si concludeva la pace tra il conte e il papa a seguito della restituzione alla Chiesa di Città di Castello (sulla questione, L. Fumi, *Il conte Guidantonio di Montefeltro e Città di Castello*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», 6 [1900], pp. 377-407, in part., pp. 390-394).

⁵³ Tommasoli, *I conti Oliva* cit., p. 25.

Serenissima⁵⁴. Pertanto Ugolino milita pubblicamente tra gli *adherentes* di Guidantonio da Montefeltro, mentre suo figlio Gian Francesco con Sigismondo Malatesta; Montefeltro e Malatesta, alleati, militano per Venezia.

Al netto di una necessaria ricostruzione che chiarifichi l'ingarbugliata situazione delle alleanze politico-militari – tanto quelle pubbliche quanto quelle segrete – dell'Italia del primo Quattrocento, è forse possibile, come è già stato suggerito⁵⁵, tentare di spiegare il comportamento degli Oliva non tanto o non solo con il necessario equilibrismo politico di una piccola signoria rurale, ma anche alla luce di un codice di comportamento tipico del mondo militare, fondato sui valori della tradizione cavalleresca: valori di alta tensione morale che perduravano ancora nel Montefeltro del XV secolo. Un mondo sommerso «che sembra avere poco interesse per le situazioni legittime»⁵⁶, e che segue le proprie regole derivanti dalle consuetudini feudali, *vestimenta* formali della tradizione che continuano a regolare i rapporti personali di soggezione al di là degli schieramenti del momento. E se i *vestimenta* di matrice feudale erano funzionali alla regolazione dei rapporti verticali tra grandi signori e piccole signorie, i patti di accomandigia introducevano in maniera trasversale – tra coloro che rispetto all'ordinamento unitario erano formalmente considerati *pares*, così come erano Guidantonio e Ugolino, entrambi vicari apostolici⁵⁷ –, «una più ordinata gerarchia di poteri, e favori[vano] una più precisa articolazione per zone di influenza dell'equilibrio italiano»⁵⁸.

3. Vestimenta giuridici e patti feudali: il negozio simulato di Carestello

Il 5 agosto 1418 Guidantonio da Montefeltro mediante una *donatio inter vivos* cedeva a Luca della Serra⁵⁹ tutti i diritti esercitabili sul castello di Care-

⁵⁴ Predelli, *I libri commemoriali* cit., IV, p. 178, n. 193 (11 giugno 1433), tra gli accomandati di Venezia ci sono tutti i Malatesta: Galeotto, Carlo, Sigismondo e Domenico.

⁵⁵ P. Peruzzi, *Lavorare a Corte: «Ordine et officii». Domestici, familiari, cortigiani e funzionari al servizio del duca d'Urbino*, in *Federico di Montefeltro. Lo stato* cit., pp. 225-295, a pp. 291-293.

⁵⁶ *Ibid.*, p. 292, in riferimento alla recente conferma di Guidantonio da Montefeltro a vicario apostolico del 20 febbraio 1432 (la bolla di conferma ci è tradita dagli esemplari ASV, A.A., *Arm. E* 123, ff. 129r-130r; ASV, *Arm. LX* 21, ff. 118r-119r; è edita da Theiner, *Codex*, III, pp. 309-310).

⁵⁷ Sul vicariato rinviamo a G. De Vergottini, *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse*, III, Milano 1940, pp. 339-365; De Vergottini, *Ricerche sulle origini del Vicariato Apostolico*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento*, II, Milano 1939, pp. 303-330; Partner, *The papal State* cit., pp. 186-192; P.L. Falaschi, *Intorno al Vicariato apostolico 'in temporalibus'*, in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le Marche», 103 (1998), pp. 157-197; M. Ascheri, *Il vicariato apostolico dei Malatesti per Cesena*, in *Malatesta Novello nell'Italia delle signorie. Fonti e interpretazioni*. Atti del Convegno, Cesena 26-27 marzo 2004, a cura di M. Mengozzi, C. Riva, Cesena 2005 (Saggi e repertori 32), pp. 21-37 (pp. 38-64 appendice documentaria a cura di A. Falcioni).

⁵⁸ Chittolini, *Infedazioni e politica feudale* cit., citato da Petronio, *Adherentes* cit., pp. 41 e 82.

⁵⁹ Luca di Giovanni Beni della Serra (Sant'Abbondio) fu cancelliere e notaio delle Riformanze di Gubbio (1406-1435), funzionario, ambasciatore e agente dei Montefeltro da Guidantonio a Federico. Partecipò al Concilio di Costanza e compare in molti documenti del *Liber Privilegiorum* dei Montefeltro come *cancellarius* di Guidantonio. È lui il «ser Luca» destinatario della lettera che Federico da Montefeltro scrisse l'8 gennaio 1445 in risposta all'invettiva del

stello⁶⁰, in ricompensa per i servizi prestati⁶¹. In assenza di eredi maschi però, tutti i diritti ceduti da Guidantonio a Luca («omnia iura at actiones reales et personales, utiles et directas, pretorias, civiles et mistas et alia quecumque iura») sarebbero ritornati al signore o ai suoi eredi («devolvantur, recedant, retrocedant et revertantur statim et immediate ad ipsum illustrem dominum comitem Guidantonium vel eius heredes et successores»), secondo una clausola in manifesta contraddizione con la natura intrinseca della *donatio inter vivos*⁶². In realtà il documento, contemplando la reversione a Guidantonio dei diritti su Carestello nel caso in cui Luca fosse morto senza eredi maschi, contemplava, di fatto, più clausole di natura feudale. Un altro elemento di contraddizione, che svela come l'atto sia in realtà un negozio simulato⁶³, si ricava ancora dai caratteri intrinseci del documento; ci riferiamo alla formula – impropria per le *donationes* ma contemplata per le infeudazioni e per i contratti di enfiteusi – relativa alla costituzione del feudatario in procuratore da parte del *dominus* «tamquam in rem suam» e la facoltà concessagli di poter agire come lo stesso *dominus* aveva agito prima della stipulazione nel negozio⁶⁴: una concessione di poteri che, nel concentrare un'area

Malatesta (G. Franceschini, *La prima giovinezza di Federico da Montefeltro ed una sua lettera ingiuriosa contro Sigismondo Pandolfo Malatesta*, in «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 11 [1956], pp. 28-75; morì probabilmente nel 1458. In mancanza di un moderno profilo biografico su di lui, si vedano le notizie in P.P. Piergentili, *Il diritto e la vendetta. Battaglie legali e faide familiari di una fraterna compagnia al servizio dei Montefeltro (1487-1507)*, in *Dall'Archivio Segreto Vaticano. Miscellanea di testi, saggi e inventari*, V, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano 2011 (Collectanea Archivi Vaticani 84), pp. 257-399: 258 (con bibliografia).

⁶⁰ Sul *castrum Carestelli* si vedano i documenti editi da P. Cenci, *Carte e diplomi di Gubbio dall'anno 900 al 1200*, Perugia 1915, pp. 237-239, 256-257, 259, e i più recenti regesti offerti da P.L. Menichetti, *Castelli, palazzi fortificati, fortilizi, torri di Gubbio dal secolo XI al secolo XIV*, Città di Castello 1979, pp. 60-64. Menichetti segnala alcuni documenti su Carestello conservati nell'Archivio Beni sulla base dei regesti contenuti nel ms I B 15 del *Fondo Armanni* dell'Archivio di Stato di Gubbio (*Memorie estratte e copiate da me Giovanni Battista Primoli in questo libro di carte notate sino al numero 371 dalle scritture esistenti in casa del signor conte Francesco Beni di Gubbio*), esemplati quando ancora l'Archivio si trovava presso la famiglia, in Gubbio (Palazzo Beni, nel quartiere San Martino). Su Carestello si veda anche S. Tiberini, *Le signorie rurali nell'Umbria settentrionale. Perugia e Gubbio, secc. XI-XIII*, Roma 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 52), *ad indicem*.

⁶¹ ASV, Arch. Beni I 16; altra copia ASV, Arch. Beni II 2, ff. 138r-141r; lo strumento è rogato dal notaio «Bartholomeus quondam Brugaldini domini Martini de Antaldis de Urbino» che, in calce all'atto, si sottoscrive «illustris domini comitis Guidantonii scriba et eius instrumentorum et iurium scrinearius specialis».

⁶² Sulla *donatio inter vivos* ci limitiamo a rinviare alla voce *Donatio (diritto intermedio)*, curata da M. Bellomo per l'*Enciclopedia del diritto*, 13, Milano 1964, pp. 955-965 (con bibliografia).

⁶³ Sul tema, in generale, bastino G. Pugliese, *La simulazione nel negozio giuridico. Studio di diritto romano*, Padova 1938 (Studi di diritto privato italiano e straniero 13); A. Auricchio, *La simulazione del negozio giuridico. Premesse generali*, Napoli 1957 (Pubblicazioni della Facoltà giuridica dell'Università di Napoli 26); N. Distaso, *La simulazione dei negozi giuridici*, Torino 1960 (Studi di diritto e procedura civile).

⁶⁴ Utile in tal senso una delle avvertenze preliminari alla voce *feudum* del (quasi coevo) *Formularium instrumentorum egregii causidici domini Petri Dominici De Mussis, nobilis Placentini, Venetiis*, apud Alessandrum Griffum, 1579, f. 122v: «Item nota quod in tali contractu [feudi] cautum est inserere clausulam que solet apponi in contractu emphyteusis, videlicet quod dominus constituat feudatarium in procuratorem tanquam in rem suam et quod possit agere etc. prout in infrascriptis formis continetur».

territoriale limitrofa a Gubbio nelle mani di un suo fedelissimo, tutelava, di fatto, gli interessi del donante.

Ciononostante l'affare di Carestello non si risolse con questo unico atto, e ciò dimostra indirettamente la difficoltà dei contraenti di dare *vestmentum* al loro patto al di fuori delle cosiddette dinamiche feudali. L'anno successivo, il 19 settembre 1419 Guidantonio vendeva a Luca il fortilizio di Carestello, con una serie di tenimenti limitrofi, giacché con il contratto precedente aveva ceduto gli *iura* (e quindi anche le giurisdizioni del *castrum*). Lo strumento di vendita è conservato in un fascicolo pergameneo che contiene altre compravendite relative a Carestello⁶⁵. È di un qualche interesse ritrovare, tra quelle carte, l'acquisto, da parte del conte Guidantonio (rappresentato dinanzi al notaio da un suo procuratore, Matteo di Grazie Riccardi), di alcune terre e case, cedutegli per 300 fiorini dai fratelli Ceciolo, Gabriele e Guido di Giovanni Gabrielli⁶⁶, che poi il conte avrebbe venduto a Luca⁶⁷.

La vendita di Carestello da parte di Guidantonio e le altre acquisizioni di terre nell'omonima villa da parte di Luca, grazie ad altre sue compravendite e donazioni perfezionate prima e dopo l'acquisto del fortilizio⁶⁸, manifestano la concentrazione nelle sue mani di una consistente area territoriale limitrofa al castello. Che anche questa transazione sia, di fatto, un negozio simulato, ci viene suggerito da una lettera, inviata circa due anni dopo, il 5 marzo 1421, da Guidantonio da Montefeltro al notaio di Luca, *Filippus Mattioli*, relativa alla modifica della «concessione» di Carestello:

Ser Filippo, havemo ricevudo de tua letera, a la quale respondemo che se<mo> contento che in lo instrumento de la ragione facta a ser Luca de Carestello, tu cancelle et tog<lie> via quella parte de la reconcessione etc., et che lo instrumento sia libero per lo modo che vole el dicto ser Luca, ma cum questo, che volemo che da l'altra parte sie facta una co<...> per la quale se obblighi et che sia de questo effecto: che morendo lui et non remanendo figlioli maschi et legittimi, quello luoco debbia revenire ad noi, et nota che noi non dicemo de nostri heredi, ma de noi tanto, sì che gli famo questo vantaggio. Et in questo semo contento sì<e> facta, et altramente non⁶⁹.

⁶⁵ Si tratta di ASV, *Arch. Beni I* 9; la vendita di Carestello si trova *ibid.*, ff. 10v-11r; i documenti sono schedati in P.P. Piergentili, *L'Archivio dei conti Beni di Gubbio. Note storiche e inventario*, Città del Vaticano 2003 (Collectanea Archivi Vaticani 50), pp. 6-10. .

⁶⁶ Lo strumento contempla la cessione di «omnes et singulas domos, terras, laborativas, vineatas, sodas, silvatas, paschua et nemora quos et quas dicti Ceciulus, Gabriel et Guido habent, tenent et possident in fortilitio Carestelli, comitatus Eugubii et in eius curia et in quocumque alio ad presens tenent et possident in dicta curia Carestelli infra quoscumque confines et latera»; *ibid.*, f. 8rv, 3 gennaio 1417. Il 15 luglio di quello stesso anno Gabriele di Giovanni Gabrielli, fratello di Ceciolo, in presenza del vicario della città di Gubbio e del suo curatore Pietro di Ceciolo di Cante Gabrielli, ratificava la vendita compiuta da Ceciolo (*ibid.*, f. 8v). Quest'ultimo sarebbe stato poi impiccato con l'accusa di tradimento, per aver aiutato Braccio da Montone ad occupare Gubbio il 6 marzo 1419. L'episodio è ricordato, tra l'altro, da Guerriero da Gubbio, *Cronica di ser Guerriero da Gubbio dall'anno MCCCCL all'anno MCCCCLXXII*, a cura di G. Mazzatinti, Città di Castello 1902, p. 40 (Rerum Italicarum Scriptores 21, 4), e in *Cronachetta di Urbino: 1404-1444*, lettura e note di Giovanni Scatena, Urbino 1995, p. 25.

⁶⁷ ASV, *Arch. Beni I* 9, ff. 10v-11r.

⁶⁸ *Ibid.*, f. 11r-12v (8 ottobre 1418 - 21 giugno 1421). Tutti gli strumenti sono rogati dal notaio *Filippus Mattioli Corradutti*.

⁶⁹ ASV, *Arch. Beni II* 17, ff. n.n.

Nella missiva, che presuppone l'esistenza di un ulteriore strumento di concessione a parziale modifica dell'atto del 5 agosto 1418, il conte Guidantonio, acconsentendo a precise richieste di Luca circa la «reconcessione», sembra voler favorire ancora una volta il suo fedelissimo servitore, disponendo che nell'atto sia inserita una clausola secondo la quale Carestello sarebbe ritornato al conte solo nel caso in cui Luca fosse morto prima di Guidantonio e senza eredi maschi.

Le parole del conte dimostrano inequivocabilmente come l'affare di Carestello nascondesse, in realtà, una concessione di natura feudale e come la stipula di tre strumenti notarili fosse funzionale alla necessaria pubblicità dell'azione giuridica. Se Ugolino da Piagnano, come vicario apostolico, non necessitava di garanzie da parte del suo *senior*, ma solo di una conferma – neppure troppo formale – che il patto di accomandigia potesse continuare ad esistere «come el primo dì», Luca della Serra e lo stesso Guidantonio, nel loro comune interesse, dovevano in qualche modo legittimare la cessione dei diritti di Carestello. E ciò poteva avvenire solo mediante il perseguimento di forme e modi contemplati dal diritto⁷⁰.

⁷⁰ Nonostante l'opposizione ferma dei giuristi («sicut radii solis non possunt separari a sole, sic iurisdictio non potest separari a republica unde orta est, et cuius causa vigorem obtinet suum», chiosava Baldo nel commento a LF. 1.14., 2.54. e LF. 2.56) l'acquisto di diritti giurisdizionali anche da parte di privati era praticata ad esempio nel ducato di Milano, dove «di fatto diritti di giurisdizione sono acquistati, venduti, permutati in tutto il dominio visconteo alla stregua di qualsiasi diritto allodiale», secondo una prassi che coinvolgeva la città di Milano; Chittolini, *Infeudazioni*, pp. 72 e 73 (anche per la citazione di Baldo).